



CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 9 DICEMBRE 2025, N. 183

Testo

Materia

Tributi

Tipologia di decisione

Sentenza di inammissibilità

Oggetto della q.l.c.

Art. 39-octies, co. 6, 7 e 8, **decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504** (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dall'art. 1, co. 1074, **legge 30 dicembre 2018, n. 145** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), dall'art. 1, co. 659, **legge 27 dicembre 2019, n. 160** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), dall'art. 1, co. 122, **legge 29 dicembre 2022, n. 197** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), dall'art. 1, co. 48, lett. a), n. 3), **legge 30 dicembre 2023, n. 213** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)

Parametri

Art. 11 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., n relazione all'art. 7, par. 2, 3 e 4, direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, all'art. 101 TFUE, nonché all'art. 4 TUE

Massima

- L'attuale meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità, dal momento che comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi che la direttiva 2011/64/UE riconosce ai produttori di sigarette.

Moniti/Inviti al legislatore

- Benché l'attuale meccanismo di calcolo dell'OFM determini una penalizzazione dei produttori di sigarette di fascia bassa, la sentenza ha evidenziato, che la *reductio ad*

legitimitatem non potrebbe essere operata dalla Consulta giacché le modalità attraverso le quali essa potrebbe realizzarsi risulterebbero molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema: queste sono rimesse, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore, cui ci si rimette, quindi, per la risoluzione delle criticità emerse.

Precedenti connessi

Sull'inammissibilità per necessari interventi normativi di sistema, implicanti scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

- C. cost., *sentenza 17 ottobre 2023, n. 190*;
- C. cost., *sentenza 14 aprile 2023, n. 71*;
- C. cost., *sentenza 14 aprile 2022, n. 96*;
- C. cost., *sentenza 27 gennaio 2022, n. 22*;
- C. cost., *sentenza 24 dicembre 2021, n. 259*;
- C. cost., *sentenza 7 dicembre 2021, n. 240*;
- C. cost., *sentenza 8 luglio 2021, n. 146*;
- C. cost., *sentenza 20 maggio 2021, n. 103*;
- C. cost., *sentenza 9 marzo 2021, n. 33*;
- C. cost., *sentenza 9 marzo 2021, n. 32*.

Estratto della motivazione

3. – Le questioni sono comunque inammissibili, perché, pur a fronte di evidenti criticità, la *reductio ad legitimitatem* cui ambisce il rimettente non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, data la pluralità di soluzioni idonee allo scopo, che implicano diversificate scelte di sistema.

[...]

4. – L'attuale meccanismo di determinazione dell'OFM presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità, dal momento che comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi che la direttiva 2011/64/UE riconosce ai produttori di sigarette.

[...]

Il meccanismo censurato, infatti, innesca un automatismo che tende ad autoalimentarsi, incidendo drasticamente sul margine di guadagno delle sigarette vendute a un prezzo di “fascia bassa”, cioè al di sotto del “prezzo di parità”, con un effetto di protezione della “fascia alta” che va a sbilanciare fortemente, pregiudicandola, la finalità di tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute.

4.2. – Tuttavia, la *reductio ad legitimitatem*, come detto, non può essere operata da questa Corte. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano infatti molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore.

Lo spettro delle opzioni possibili spazia tra la soluzione – verso la quale si è in effetti indirizzato l’attuale disegno di legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con l’art. 28, comma 1, lettera a), numero 3), ponendosi in linea con la scelta già compiuta, a suo tempo, dal d.lgs. n. 188 del 2014 – di tornare a determinare l’OFM, a partire dal 2026, in una misura numerica (riferita al quantitativo di un chilogrammo convenzionale di sigarette) stabilita direttamente dalla norma primaria, eliminando, cioè, automatismi, e quella di ridurre in modo significativo l’aliquota prevista per l’OFM; entrambe queste soluzioni possono, peraltro, declinarsi secondo un’ampia gamma di possibili variabili all’interno di ciascuna di esse.

Fermo restando che la concreta determinazione dell’OFM deve essere informata a criteri di proporzionalità e di contemperamento dei ricordati obiettivi perseguiti dalla direttiva, il vasto terreno delle soluzioni possibili, e necessarie, determina quindi l’inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che il rimedio al *vulnus* riscontrato richiede, in realtà, «un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)» (sentenza n. 190 del 2023).